



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr.sa Clerici

nella causa n. 5745 / 2020 promossa da:

[REDACTED]
nato a [REDACTED] (GAMBIA) in data [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVETTI ANDREA

Ricorrente

CONTRO

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale
Resistente

ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

Avente ad oggetto: Ricorso ex art. 669bis e segg. e 700 cpc

I. Con ricorso ex art. 700 cpc [REDACTED] depositato il 9.3.2020 ha adito questo Tribunale svolgendo le seguenti domande:

“Voglia - disapplicando/sospendendo/revocando il provvedimento prot. n. 1972/58/11.20.2 adottato dal Comune di Torino il 25.2.20 in forza del quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente presentata a mezzo del proprio legale in data 22.2.20, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente ancorchè dal medesimo non conosciuto - ORDINARE al Sindaco del Comune di Torino - quale Ufficiale del Governo ex artt. 11 e 54 D.Lgs. 267/2000 - accertato il diritto di residenza del ricorrente, l'immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente tenuto dal Comune di Torino del Sig. [REDACTED]; nonchè adottare ogni altro opportuno provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; e condannare, in caso di resistenza alla domanda attrice, i convenuti al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa in favore dell'attore;

2. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per Legge.”

Allega la ricorrente:

- di aver presentato domanda di Protezione Internazionale in data 27.9.2018;
- di essere in attesa del rinnovo del Permesso di Soggiorno, e di essere in possesso della ricevuta della Questura;
- di aver avanzato tale istanza per motivi di salute;
- di essersi recato il 27.12.18 all'Ufficio Anagrafe di Torino per avanzare richiesta di iscrizione anagrafica presso il domicilio in Torino via San Camillo de Lellis nella comunità Madian dei Religiosi Camilliani;
- che l'Ufficiale dell'Anagrafe faceva presente che l'art. 13 DL 113/18 era ostativo all'iscrizione, e che in ogni caso la ricevuta della richiesta di Permesso di Soggiorno non era sufficiente, sicchè all'istante non era neppure consentito presentare la domanda per iscritto;
- che la domanda inoltrata via pec dal difensore il 22.2.20 non era accolta in quanto priva dei requisiti essenziali (Permesso di Soggiorno definitivo);
- che il diniego compromette il diritto alla salute del ricorrente.

Quanto al fumus boni iuris, osserva la ricorrente:



-che con provvedimento prot. N. 1972/58/11.20.2 del 25.2.2020 l'Ufficiale dell'Anagrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto priva del requisito essenziale costituito dal Permesso di Soggiorno definitivo;

-che l'istanza attiene a situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, come affermato da Cass. Sez. Un. N. 449/2000;

il ricorrente menziona poi le fonti normative, nazionali ed internazionali, della propria pretesa, nonché l'interpretazione giurisprudenziale della modifica all'art. 4 co. 1 D.lgl. 142/2015 disposta dal D.L. 113/18 conv. In L. 132/18.

Sotto il profilo del periculum in mora, la parte ricorrente osserva: che al ricorrente è impedito di esercitare il diritto all'iscrizione nei registri della popolazione, con conseguente compromissione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., atteso che molti servizi sanitari territoriali sono erogati sulla base della residenza; che, non potendo prestare attività lavorativa per invalidità al lavoro al 75% certificata dall'INPS, al ricorrente è precluso l'accesso alla pensione di invalidità, con violazione dell'art. 38 co. 2 Cost.; che, inoltre, l'iscrizione anagrafica è connessa ad una molteplicità di diritti, quali l'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva; l'ottenimento della partita IVA; la determinazione del valore ISEE; la decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana; il rilascio della patente di guida.

Quanto all'azione di merito, assume la parte ricorrente che il provvedimento richiesto deve ritenersi anticipatorio degli effetti della pronuncia avente ad oggetto la disapplicazione/revoca dell'atto adottato dal Comune il 25.2.2020.

II...Si è costituito in giudizio il comune di Torino, il quale in via preliminare solleva eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma. Nel merito, la resistente osserva che la richiesta inoltrata dal legale il 22.2.20 era irricevibile in quanto non corredata dalla dichiarazione di residenza necessaria per procedere alla registrazione, essendo il ricorrente in possesso della *mera ricevuta di richiesta del Permesso di Soggiorno* come richiedente Protezione internazionale, di natura provvisoria. Conclude per la declaratoria di incompetenza e, nel merito, per il rigetto della domanda.

III.... E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce di quanto disposto dall'art. 3 co. 3 e 4 co. 1 DL 13/2017 conv. In L. 46/2017.

IV.... Nel merito, il ricorso è fondato.

Si premette che la questione dedotta dal ricorrente attiene indubitabilmente ad una posizione qualificabile come diritto soggettivo, dal che deriva la giurisdizione dell'A.G.O., come spiegato dalla sent. Cass Sez. Un. 449/2000.

Sul piano normativo, si osserva:

-in via generale, l'iscrizione anagrafica è disciplinata dall'**art. 1 DPR 223/89**, il quale prevede, in sintesi, che l'atto si compia sulla base della dichiarazione dell'interessato all'Ufficiale di Stato Civile -con la quale l'interessato dà atto della propria collocazione e dell'intenzione di abitarvi stabilmente-, e del successivo accertamento della PA circa la corrispondenza della dichiarazione alla realtà;

- l'**art. 6 comma 7°** del d. legisl. n. 286/1998 dispone che le "*iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente*";

- lo straniero richiedente asilo è regolarmente soggiornante, in virtù dell'**art. 7 DLvo 25/2008**, il quale prevede il diritto del richiedente a rimanere sul territorio durante l'**esame della domanda**, e dell'**art. 11 lett. a) DPR 394/99**, che dispone il rilascio del Permesso di Soggiorno *per richiesta asilo, per la durata della procedura occorrente*;



- l'abitudine della dimora per la persona straniera è da collegare alla definizione di residenza contenuta nell'art. 43 cod.civ. (per il quale "la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale") ed all'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, per il quale "per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune")

- la L. 46/2017 aveva aggiunto al DL 142/2015 l'art. 5bis ('Iscrizione anagrafica'), secondo il quale il Richiedente asilo ospitato nei centri di accoglienza era iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 223/1989, ove non iscritto individualmente, con obbligo a carico del responsabile della convivenza di comunicare all'ufficio anagrafe eventuali variazioni entro venti giorni, e con l'ulteriore previsione che la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del Richiedente Protezione Internazionale, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi dell'art. 1.

In tale quadro normativo, si inserisce la novità introdotta dal DL n. 113/2018, conv. in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha abrogato l'art. 5bis e modificato l'art. 4 del D.Lg. 142/2015, riformulato come segue:

Documentazione

1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale modifica non va interpretata alla stregua di un generalizzato divieto di iscrizione anagrafica per i Richiedenti asilo, ma piuttosto inibisce detta iscrizione compiuta sulla base della speciale e semplificata procedura di iscrizione (e di cancellazione) prevista per gli stranieri Richiedenti la Protezione Internazionale e ospitati nei centri di accoglienza, procedura che era stata demandata ai responsabili della convivenza anagrafica, dall'abrogato art. 5bis, e che prescindeva sia dal requisito della permanenza di tre mesi nel centro, sia dalla dichiarazione dell'interessato e dei successivi accertamenti dell'amministrazione (a condizione dell'attivazione della procedura della 'convivenza anagrafica'), atti previsti invece secondo la procedura ordinaria, che non prevede affatto, quale condizione per l'iscrizione, il possesso di un 'titolo'.

Non vale a superare tale interpretazione il contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 18.10.18, menzionata dalla parte resistente, secondo la quale dall'entrata in vigore delle nuove norme il Permesso di Soggiorno per richiesta di Protezione Internazionale non potrà consentire l'iscrizione anagrafica: detta affermazione parrebbe sancire una equivalenza tra la condizione del Richiedente asilo e la irregolarità del soggiorno, conclusione però smentita dal già citato art. 7 D.L.vo 25/2008, e rappresenta una chiara forzatura rispetto alla lettera delle disposizioni in esame.

Come rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di merito, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 ha, in numerose occasioni, affermato che il richiedente asilo continua ad aver diritto all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, poiché l'art. 13 del d. l. 113 del 2018 ha soltanto abrogato la norma che consentiva l'iscrizione (oltretutto su dichiarazione dell'interessato) anche sulla base della dichiarazione del responsabile del centro di accoglienza (con conseguente esonero degli accertamenti successivi da parte della polizia municipale).



L'iscrizione anagrafica non comporta di per sé la fruizione di specifiche prestazioni, ma non v'è dubbio che da essa derivi -anche sul piano concreto- la possibilità di esercitare una serie di diritti, attinenti -a titolo esemplificativo- l'iscrizione scolastica, la gestione di un contratto di lavoro, l'apertura di un conto corrente bancario, la determinazione del valore ISEE, il conseguimento della patente di guida, la decorrenza dei termini per l'ottenimento del permesso per soggiornanti di lungo periodo e della cittadinanza.

Tale limitazione non risulta superabile alla luce del comma 3 dell'art. 5 D.Lgl. 142/2015, a mente del quale *L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.*, sia in quanto il riferimento ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio non esaurisce il complesso dei diritti individuali, sia in quanto il loro concreto esercizio, in mancanza dell'iscrizione anagrafica, ne risulterebbe oltremodo difficoltosa.

In definitiva: - il ricorrente è ospite dal 10.2.2017 del centro di accoglienza nella comunità Madian dei Religiosi Camilliani in Torino via San Camillo de Lellis, da ritenersi dimora abituale, ai sensi dell' 6 comma 7° del d. legisl. n. 286/1998; - il ricorrente è regolarmente soggiornante, avendo presentato domanda di Protezione Internazionale; - il ricorrente ha presentato dichiarazione volta a stabilire nel Comune di Torino la propria residenza.

Ne risultano integrati, pertanto, sia il *fumus boni iuris* (in virtù di quanto sopra esposto), sia il *periculum in mora*, tenuto conto che la privazione dell'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente comporterebbe un ingiustificato ostacolo all'esercizio di diritti di rilievo costituzionale, con conseguente pregiudizio non suscettibile di quantificazione e ristoro monetario all'esito della causa di merito.

La peculiarità e novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, visti gli artt. 669bis segg. E 700 cpc,

ORDINA al Comune di Torino l'iscrizione anagrafica nel Registro Anagrafico della popolazione residente del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] (GAMBIA) in data [REDACTED]

DICHIARA compensate le spese.

Torino, 29/04/2020

Il Giudice
Donata Clerici

